SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 1° febbraio 1988** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZE

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, ad eccezione di quello riportato a pagina 19, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Con il numero 9 della 4ª serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI, in edicola il 2 febbraio 1988, sarà posto in vendita al prezzo di L. 1.600 un supplemento relativo al concorso per l'ammissione ai dottorati di ricerca nelle università ed istituti di istruzione universitaria, bandito dal Ministero della pubblica istruzione.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 1° febbraio 1988, n. 19.

Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alle particolari esigenze, anche di ordine pubblico, delle zone della Sicilia particolarmente colpite dal fenomeno di criminalità organizzata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, per i problemi delle aree urbane e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per la realizzazione delle attività e delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 5, comma 3, lettere *a)* e *d)*, della citata legge e in deroga alle procedure previste dall'articolo 7 della legge medesima, il presidente della regione siciliana può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione degli accordi di programma.

2. L'accordo di programma identifica e coordina le azioni necessarie per l'attuazione, ne determina la localizzazione, nonché i tempi, le modalità ed il finanziamento e prevede le opportune forme di controllo.

3. Alla definizione dell'accordo partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione dell'intervento. A tal fine il Presidente del Consiglio dei Ministri invita i soggetti interessati ad esprimere il proprio assenso a partecipare alla definizione dell'accordo.

4. L'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è vincolante per i soggetti che vi abbiano partecipato e per quei soggetti che, pur essendo stati invitati, non hanno concorso alla formazione dell'accordo.

5. Le previsioni contenute nell'accordo di programma costituiscono variante agli strumenti urbanistici esistenti e attribuiscono alle relative opere di attuazione carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

6. All'attuazione dell'accordo di programma provvedono l'amministrazione o l'ente interessati nei termini previsti dall'accordo stesso. In caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo di programma, il presidente della regione siciliana può chiedere l'intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri, che provvede con i poteri di cui all'articolo 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede direttamente ovvero delegando il presidente della regione siciliana.

Art. 2.

1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, delle città di Palermo e di Catania, sono considerate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le seguenti opere dirette al risanamento ed allo sviluppo delle città medesime:

a) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per il risanamento del patrimonio edilizio esistente nell'area nord-est di Palermo e segnatamente dei quartieri ZEN 1 e ZEN 2;

b) gli interventi per la realizzazione della nuova rete fognaria della città di Palermo, ai fini del risanamento igienico-sanitario;

c) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria, per il risanamento del patrimonio edilizio esistente, per la sistemazione degli argini e per il disinquinamento delle acque nelle aree compese nel bacino del fiume Oreto;

d) gli interventi per assicurare l'approvvigionamento idrico nel territorio di Palermo;

e) il raddoppio della circonvallazione di Catania nel tratto urbano Misterbianco-Ognina;

f) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per il risanamento del patrimonio edilizio esistente nel quartiere Librino di Catania;

g) gli interventi per la realizzazione della rete fognaria della città di Catania, ai fini del risanamento igienico-sanitario.

Art. 3.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della regione siciliana ed il sindaco del comune interessato, realizza gli interventi di cui all'articolo 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alle attività necessarie anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato e con il limite del rispetto delle norme costituzionali, comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 4.

1. Le somme destinate alla realizzazione delle opere, degli interventi e delle attività di cui all'articolo 2, iscritte nei bilanci delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti, affluiscono, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, in una apposita contabilità speciale, da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, avente autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata «Presidente del Consiglio dei Ministri: particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e di Catania».

2. Per l'attuazione delle singole fasi delle procedure necessarie per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle attività di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi di uffici e di personale delle amministrazioni pubbliche.

3. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti al parere degli organi consultivi e ad atti di approvazione ministeriale. Il controllo della Corte dei conti è esercitato sul rendiconto della contabilità speciale, reso tramite l'Ufficio speciale di riscontro degli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui al comma 1 sono emessi a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri o di funzionario da lui delegato.

Art. 5.

1. Per provvedere a particolari esigenze di riorganizzazione strutturale e funzionale degli uffici amministrativi e tecnici dei comuni e delle aziende municipalizzate della regione siciliana con popolazione non inferiore a centomila abitanti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del consiglio comunale, può disporre con proprio decreto il comando presso detti uffici di funzionari di amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in attività di servizio, con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata, particolarmente esperti nei settori interessati. Il decreto è adottato d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del funzionario da comandare.

2. Con lo stesso decreto sono determinati i compiti del funzionario ed è altresì stabilita la durata del comando, comunque non superiore a due anni.

3. Il funzionario comandato realizza gli interventi richiesti e, dopo aver predisposto un piano di ulteriori interventi ritenuti necessari, propone agli organi competenti i provvedimenti per l'attuazione degli stessi.

4. Per l'espletamento dei propri compiti il funzionario comandato può avvalersi degli uffici e del personale del comune e dell'azienda municipalizzata.

5. Il funzionario comandato conserva il trattamento economico in godimento ed è considerato in missione per tutta la durata del comando, ove la sede di provenienza sia diversa da quella di destinazione.

Art. 6.

1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana possono procedere ad assunzioni di personale nei posti vacanti in organico, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite del trenta per cento delle stesse vacanze organiche, con arrotondamento all'unità, previa detrazione delle unità di personale non di ruolo.

2. La percentuale di cui al comma 1 è elevata al cento per cento per le città di Palermo, Catania e Messina nelle qualifiche funzionali superiori alla quinta.

3. Resta salva la competenza della regione in materia di acceleramento delle procedure concorsuali. Al finanziamento dell'onere provvede la regione siciliana con propria legge, salva la definizione del contributo dello Stato nell'ambito dei rapporti finanziari tra lo Stato medesimo e la regione siciliana.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

TOGNOLI, *Ministro per i problemi delle aree urbane*

GUNNELLA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 32

88G0039

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 1987.

Costituzione del Comitato di coordinamento degli interventi infrastrutturali e dei servizi inerenti lo svolgimento in Italia del campionato mondiale di calcio 1990.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 95 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1987, n. 65, di conversione del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, con cui sono stati disposti finanziamenti intesi, in particolare, a favorire il successo delle manifestazioni sportive inerenti lo svolgimento in Italia del campionato mondiale di calcio del 1990;

Ritenuta la necessità di assicurare il coordinamento degli interventi infrastrutturali — specialmente nei settori viario, ferroviario ed aeroportuale — e dei servizi — particolarmente di collegamento, di telecomunicazione e di sicurezza — indispensabili per creare le condizioni ottimali per la realizzazione delle manifestazioni sportive sopraindicate e per la loro fruizione da parte delle comitive italiane e straniere di cui è previsto l'accesso agli stadi ed alle strutture culturali e turistiche esistenti nelle aree vicinori alle città che ospiteranno le competizioni;

Considerata l'opportunità di costituire, al fine di cui sopra, un Comitato di coordinamento con la partecipazione dei Ministri aventi competenze concorrenti o complementari con la complessiva finalità di una congrua e tempestiva predisposizione, attuazione e verifica dei predetti interventi infrastrutturali e di servizio;

Ravvisata, altresì, l'utilità di costituire un sottocomitato di dirigenti ed esperti, con compiti preparatori e di verifica dell'attuazione delle decisioni del comitato di coordinamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui alle premesse è costituito il Comitato di coordinamento degli interventi infrastrutturali e dei servizi inerenti lo svolgimento in Italia del campionato mondiale di calcio 1990.

2. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, è composto dai Ministri dell'interno, degli affari esteri, della difesa, del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, del bilancio e della programmazione economica, degli affari regionali, dell'ambiente, per le aree urbane, dei beni culturali e ambientali.

Art. 2.

1. Possono essere invitati a partecipare ai lavori del Comitato, ove occorra, i Ministri titolari di altri dicasteri, nonché i presidenti ed i titolari di altre amministrazioni, anche territoriali, od organismi, nella cui sfera di competenza rientrino le misure e gli interventi ritenuti necessari per gli scopi di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 3.

1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 1, i Ministri possono farsi assistere da dirigenti ed esperti, all'uopo previamente indicati.

Art. 4.

1. I dirigenti ed esperti indicati ai sensi dell'art. 3 fanno parte di un sottocomitato avente i seguenti compiti:

a) svolgere l'attività preparatoria delle decisioni di coordinamento e di indirizzo adottate dal Comitato di Ministri, provvedendo in particolare ad identificare e definire iniziative idonee ad ottenere le condizioni migliori per l'accesso di sportivi, organizzatori, operatori dell'informazione e pubblico italiano e straniero alle aree interessate dagli incontri ed a quelle di interesse culturale, verso le quali si orienteranno i flussi turistici interni e dall'estero, nonché a predisporre un programma calendarizzato degli interventi e delle misure da porre in essere ai fini predetti;

b) verificare l'attuazione delle operazioni esecutive delle deliberazioni del Comitato da parte degli organi competenti;

c) riferire al Comitato sull'attuazione delle singole fasi e sul consuntivo generale del programma.

Art. 5.

1. Il Comitato di cui all'art. 1 ed il sottocomitato di cui all'art. 4 si scioglieranno entro l'anno 1990.

Art. 6.

1. Le funzioni di segretario generale del Comitato di Ministri, di cui all'art. 1, e del sottocomitato, di cui all'art. 4, sono svolte dal dott. Claudio Gelati, vice capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà coadiuvato dal dott. Walter Franco dirigente superiore del Ministero del turismo e dello spettacolo, che ne farà le veci in caso di assenza o di impedimento.

Roma, addì 10 dicembre 1987

Il Presidente: GORIA

88A0327

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 dicembre 1987.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 29 maggio 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trecentosettantasei parrocchie costituite nella diocesi di Verona. Modificazione al decreto ministeriale 20 ottobre 1986 per la parte relativa al numero delle parrocchie comprese nella circoscrizione territoriale di detta diocesi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1986, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trecentosettantasei parrocchie costituite nella diocesi di Verona;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1986, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Verona;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesiano — premesso che per un errore meramente materiale sono state omesse, nell'elenco delle parrocchie costituite nella propria diocesi, quattro parrocchie — rettifica l'elenco stesso;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 29 maggio 1986, richiamato in premessa:

l'elenco di cui all'art. 1 è integrato come segue:

377. Verona, parrocchia S. Matteo apostolo, sita in 37134 Verona, via Taddea da Carrara.

378. Badia Calavena, parrocchia S. Rocco, sita in 37030 Sprea.

379. Cazzano di Tramigna, parrocchia S. Bernardo, sita in 37030 Campiano.

380. Sant'Anna d'Alfaedo, parrocchia Madonna del Carmine, sita in 37020 Giare;

nell'elenco di cui all'art. 4 vengono depennate le chiese parrocchiali di S. Rocco avente sede in Sprea di Badia Calavena, di S. Bernardo avente sede in Campiano di Cazzano di Tramigna e della Madonna del Carmine avente sede in Giare di Sant'Anna d'Alfaedo, cui succedono in tutti i rapporti attivi e passivi, anziché le parrocchie indicate, quelli aventi la stessa denominazione e sede.

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 20 ottobre 1986, richiamato in premessa, il testo dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le trecentottanta parrocchie di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1986, citato in narrativa, ed al successivo decreto ministeriale 22 dicembre 1987; dette parrocchie hanno sede:

trecentocinquantacinque in comuni della provincia di Verona;

ventiquattro in comuni della provincia in Brescia;

una in comune della provincia di Rovigo».

Roma, addì 22 dicembre 1987

Il Ministro: FANFANI

88A0297

DECRETO 30 dicembre 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, di Amalfi-Cava de' Tirreni, di Teggiano-Policastro, di Nocera Inferiore-Sarno ed «Abbazia territoriale Santissima Trinità di Cava de' Tirreni».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Salerno e Acerno, di Campagna, di Amalfi, di Cava, di Teggiano, di Policastro, di Nocera, di Sarno e di Badia di Cava, avente sede in Salerno, e ne venne approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, avente sede in Salerno;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla arcidiocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni, avente sede in Amalfi (Salerno);

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Teggiano-Policastro, avente sede in Teggiano (Salerno);

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, avente sede in Nocera Inferiore (Salerno);

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi «Abbazia territoriale Santissima Trinità di Cava de' Tirreni», avente sede in Badia di Cava de' Tirreni-Cava de' Tirreni (Salerno);

Visto il provvedimento in data 26 novembre 1987, con il quale i vescovi delle predette cinque diocesi hanno decretato la modifica della denominazione dell'Istituto e dell'intestazione dello statuto;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, di Amalfi-Cava de' Tirreni, di Teggiano-Policastro, di Nocera Inferiore-Sarno ed «Abbazia territoriale Santissima Trinità di Cava de Tirreni», avente sede in Salerno.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 26 novembre 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, di Amalfi-Cava de' Tirreni, di Teggiano-Policastro, di Nocera Inferiore-Sarno ed «Abbazia territoriale Santissima Trinità di Cava de' Tirreni», avente sede in Salerno, acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Salerno e Acerno, di Campagna, di Amalfi, di Cava, di Teggiano, di Policastro, di Nocera, di Sarno e di Badia di Cava, avente sede in Salerno.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati.

Art. 7.

L'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, di Amalfi-Cava de' Tirreni, di Teggiano-Policastro, di Nocera Inferiore-Sarno ed «Abbazia territoriale Santissima Trinità di Cava de' Tirreni», avente sede in Salerno, succede in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati di cui al precedente art. 6;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Salerno e Acerno, di Campagna, di Amalfi, di Cava, di Teggiano, di Policastro, di Nocera, di Sarno e di Badia di Cava, avente sede in Salerno.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: FANFANI

88A0293

DECRETO 30 dicembre 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi e di Ruvo di Puglia e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

con decreto ministeriale in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 ottobre 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Ruvo di Puglia, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, avente sede in Molfetta (Bari);

Visto il provvedimento in data 27 giugno 1987, con il quale il vescovo diocesano di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, avente sede in Molfetta (Bari).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 27 giugno 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi e di Ruvo di Puglia.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi e di Ruvo di Puglia.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali datati 29 agosto 1986, citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali 29 agosto 1986, citati in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi e di Ruvo di Puglia.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: FANFANI

88A0294

DECRETO 30 dicembre 1987.

Integrazione al decreto ministeriale 5 agosto 1986 relativo al conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a sessantotto parrocchie costituite nella diocesi di Lecce. Modificazione al decreto ministeriale 20 ottobre 1986 per la parte relativa al numero delle parrocchie comprese nella circoscrizione territoriale di detta diocesi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 settembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sessantotto parrocchie costituite nella diocesi di Lecce;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla arcidiocesi di Lecce;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano — premesso che per errore meramente materiale nell'elenco delle parrocchie costituite nella propria diocesi sono state omesse due parrocchie — rettifica l'elenco stesso;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 5 agosto 1986, richiamato in premessa, l'elenco di cui all'art. 1 è integrato come segue:

69. Comune di Surbo, parrocchia «Madonna della Fiducia», sita in c.a.p. 73010, complesso residenziale «Giorgilorio».

70. Comune di Lecce, parrocchia «S. Massimiliano Kolbe», sita in c.a.p. 73100, complesso residenziale «Torricella».

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 20 ottobre 1986, richiamato in premessa, il testo dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le settanta parrocchie di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1986, citato in narrativa, ed al successivo decreto ministeriale 30 dicembre 1987; dette parrocchie hanno sede:

sessantasei in comuni della provincia di Lecce;
quattro in comuni della provincia di Brindisi».

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: FANFANI

88A0295

DECRETO 30 dicembre 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 18 febbraio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quattrocentosessantotto parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di quattrocentottantotto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Brescia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1987, con il quale:

è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quattrocentosessantotto parrocchie costituite nella diocesi di Brescia;

sono state dichiarate estinte quattrocentottantotto chiese parrocchiali;

sono state individuate la o le parrocchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di talune parrocchie ed un rapporto successorio;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1, è così rettificata la denominazione e la sede delle seguenti parrocchie:

Borgo S. Giacomo:

47) Parrocchia di S. Martino, sita in 25020 Farfengo.

Brescia:

62) Parrocchia del Buon Pastore, sita in 25124, viale Venezia, 108.

63) Parrocchia della Cattedrale, sita in 25121, via Mazzini, 2.

66) Parrocchia Divin Redentore, sita in 25123, via Pendolina, 4.

69) Parrocchia Natività della Beata Vergine, sita in 25127 Urago Mella, via della Chiesa, 126.

72) Parrocchia di S. Afra, sita in 25121, corso Magenta, 68.

74) Parrocchia di S. Alessandro, sita in 25122, via Moretto, 75.

75) Parrocchia di S. Angela Merici, sita in 25128, via Cimabue, 271.

77) Parrocchia di S. Antonio di Padova, sita in 25127, via degli Antegnati 17/d.

78) Parrocchia di S. Barnaba apostolo, sita in 25128, via della Valle, 37.

79) Parrocchia di S. Bartolomeo, sita in 25128, via Gabbiane, 8.

80) Parrocchia di S. Benedetto, sita in 25126, via Divisione Acqui, 105.

86) Parrocchia di S. Giacinto, sita in 25124, piazza Giacinto Tredici, 16.

87) Parrocchia di San Giacomo, sita in 25127, via Odofredo Denari, 5.

93) Parrocchia di S. Giulio prete, sita in 25125, via Quinta, 12, villaggio Sereno II.

94) Parrocchia di S. Giuseppe lavoratore, sita in 25126, traversa VIII, 2, villaggio Violino.

95) Parrocchia di S. Gottardo, sita in 25128, via S. Gottardo, 19.

97) Parrocchia di S. Luigi Gonzaga, sita in 25124, via Carpaccio, 28.

98) Parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 25125, via Fura, 119, Chiesanuova.

99) Parrocchia di S. Maria Crocifissa Di Rosa, sita in 25124, via G. Galilei, 57.

101) Parrocchia di S. Maria della Vittoria, sita in 25124, via Cremona, 97.

103) Parrocchia di S. Maria in Calchera, sita in 25121, piazzetta S. Maria in Calchera, 5.

105) Parrocchia di S. Maria in Silva, sita in 25125, via Corsica, 14/b.

109) Parrocchia delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, sita in 25124, via Botticelli, 5.

115) Parrocchia Santo Spirito, sita in 25126, via don G. Vender, 25.

116) Parrocchia SS. Trinità, sita in 25123, piazzale Spedali Civili, 51.

Brione:

117) Parrocchia di S. Zenone, sita in 25060 Brione.

Calcinato:

119) Parrocchia Natività di Maria, sita in 25010 Calcinatello.

120) Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, sita in 25010 Ponte S. Marco.

Cazzago S. Martino:

148) Parrocchia di S. Michele arcangelo, sita in 25040 Calino.

Cedegolo:

150) Parrocchia di S. Girolamo, sita in 25051 Cedegolo.

Corte Franca:

173) Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, sita in 25050 Timoline.

Gargnano:

208) Parrocchia di S, Antonio abate, sita in 25080 Sasso e Musaga.

Lozio:

242) Parrocchia dei Santi Nazzaro e Celso, sita in 25040 Lozio.

Lumezzane:

246) Parrocchia di S. Carlo Borromeo, sita in 25066 Lumezzane Valle.

250) Parrocchia di S. Sebastiano, sita in 25065 Lumezzane.

Palazzolo sull'Oglio:

306) Parrocchia Sacro Cuore, sita in 25036 Palazzolo sull'Oglio.

307) Parrocchia di S. Giuseppe artigiano, sita in 25036 Palazzolo sull'Oglio.

309) Parrocchia di S. Pancrazio, sita in 25030 S. Pancrazio di Palazzolo sull'Oglio.

310) Parrocchia di S. Paolo in S. Rocco, sita in 25036 Palazzolo sull'Oglio.

Rovato:

382) Parrocchia di S. Giovanni Bosco, sita in 25038 Rovato.

Sarezzo:

399) Parrocchia Regina della Pace, sita in 25060 Zanano.

Tavernole sul Mella:

416) Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo, sita in 25060 Tavernole sul Mella.

Toscolano Maderno:

425) Parrocchia di S. Michele arcangelo, sita in 25088 Gaino di Toscolano Maderno.

426) Parrocchia di S. Nicola da Bari, sita in 25088 Cecina di Toscolano Maderno.

Vobarno:

462) Parrocchia Madonna del S. Rosario, sita in 25070 Degagna;

nell'elenco di cui all'art. 4 il rapporto successorio al numero d'ordine 331 è rettificato come segue:

331) Salò, chiesa parrocchiale di S. Bernardo abate, sita in 25087 Serniga di Salò, per quanto concerne tutto il patrimonio la parrocchia di S. Maria Annunziata, sita in 25087 Salò.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: FANFANI

88A0298

DECRETO 30 dicembre 1987.

Integrazione al decreto ministeriale 29 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curali o comunque denominati esistenti nella diocesi di Brescia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Brescia;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Brescia contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

986. Comune di Incudine, cappellania di S. Bernardino nella chiesa parrocchiale di S. Maurizio in Incudine, nota anche quale cappellania perpetua nella chiesa di S. Bernardino (contrada del Vago), con sede in 25040 Incudine.

987. Comune di Malegno, cappellania S. Rocco, nota anche quale beneficio coadiutorale cappellania S. Rocco, con sede in 25053 Malegno.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: FANFANI

88A0299

DECRETO 30 dicembre 1987.

Rettifica e integrazione ai decreti ministeriali 5 novembre 1986 e 6 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centoventinove parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di tre chiese parrocchiali, tutte delle diocesi di Nicotera e Tropea e di Mileto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1986, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantatre parrocchie costituite nella diocesi di Nicotera e Tropea;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987 con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ottantasei parrocchie costituite nella diocesi di Mileto;

vennero dichiarate estinte tre chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, avente sede in Mileto (Catanzaro);

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di della diocesi rettifica la denominazione di talune parrocchie ed integra gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 5 novembre 1986 richiamato in premessa:

tra l'art. 2 e l'art. 3 è inserito l'art. 2-*bis* col seguente testo:

«Dalla predetta data perde la personalità giuridica civile la chiesa parrocchiale "Concezione Immacolata" sita in località Marina di Nicotera (Catanzaro) alla quale succede, in tutti i rapporti attivi e passivi, la parrocchia "Immacolata Concezione", avente la stessa sede.»;

l'art. 3 è sostituito come segue:

«Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per la parrocchia che succede alla chiesa parrocchiale estinta, dai beni di proprietà della chiesa stessa;

per tutte le parrocchie dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222».

Art. 2.

Nel decreto ministeriale 6 dicembre 1986 richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede delle parrocchie ai numeri d'ordine 1, 3, 19, 33, 34, 49 e 68 è la seguente:

1. Acquaro, parrocchia di S. Maria dei Latini, sita in 88011 Acquaro.

3. Arena, parrocchia di S. Maria de Latinis, sita in 88012 Arena.

19. Dasa', parrocchia di S. Nicola e S. Michele, sita in 88013 Dasa'.

33. Francica, parrocchia Maria SS. Annunziata, sita in 88010 Francica.

34. Gerocarne, parrocchia di S. Maria de Latinis e S. Sebastiano, sita in 88010 Gerocarne.

49. Pizzo, parrocchia Maria SS. Immacolata e S. Ferdinando, sita in 88026 Pizzo Marina.

68. Sorianello, parrocchia di S. Maria del Soccorso e S. Nicola, sita in 88010 Sorianello;

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti nove chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Catanzaro:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

4. Briatico, chiesa parrocchiale di S. Costantino vescovo e confessore, sita in S. Costantino.

5. Gerocarne, chiesa parrocchiale di S. Maria de Latinis e S. Sebastiano martire, sita in Gerocarne.

6. Maierato, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo e S. Nicola confessore, sita in Maierato.

7. Pizzo, chiesa parrocchiale di S. Giorgio martire, sita in Pizzo,

8. Rombiolo, chiesa parrocchiale Maria SS. Immacolata, sita in Pernocari.

9. S. Gregorio d'Ippona, chiesa parrocchiale di S. Gregorio Magno, sita in S. Gregorio d'Ippona;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle nove chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti sei chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede ma diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

4. Briatico, alla chiesa parrocchiale di S. Costantino vescovo e confessore, sita in S. Costantino, la parrocchia di S. Costantino, sita in S. Costantino.

5. Gerocarne, alla chiesa parrocchiale di S. Maria de Latinis e S. Sebastiano martire, sita in Gerocarne, la parrocchia di S. Maria de Latinis e S. Sebastiano, sita in Gerocarne.

6. Maierato, alla chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo e S. Nicola confessore, sita in Maierato, la parrocchia di S. Michele e S. Nicola, sita in Maierato.

7. Pizzo, alla chiesa parrocchiale di S. Giorgio martire, sita in Pizzo, la parrocchia di S. Giorgio, sita in Pizzo;

l'ultimo periodo del citato art. 4 è sostituito come segue:

«relativamente alle restanti tre chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: FANFANI

88A0300

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 dicembre 1987.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° novembre 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 429299/66-AU-146 del 27 ottobre 1987, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1987, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 279, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° novembre 1987;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 27 ottobre 1987, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati sottoscritti per l'importo di L. 1.950.000.000.000;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 429299 del 27 ottobre 1987, meglio specificato nelle premesse, l'importo sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° novembre 1987, ammonta a nominali» L. 1.950.000.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1988
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 103

88A0330

DECRETO 18 dicembre 1987.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1987 riguardante la conversione dei CCT a cedola variabile, con godimento 1° gennaio 1986, in certificati di credito a tasso fisso.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 321336/66-AU-100 del 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile con godimento 1° gennaio 1986, della durata di dieci anni, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 400 miliardi;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 7 del suddetto decreto del 20 dicembre 1985, ove è stato previsto:

che i portatori dei titoli potessero richiedere, nel periodo dal 2 al 15 gennaio 1987, la conversione dei medesimi in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso dell'11% annuale, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1987;

che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati di credito a tasso variabile convertiti in certificati di credito a tasso fisso;

Visto il proprio decreto n. 425683/66-AU-100 del 12 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 1987, con il quale si è provveduto, fra l'altro, ad accertare in L. 384.500.000.000 l'importo delle operazioni di conversione dei suddetti certificati di credito a cedola variabile in certificati di credito a tasso fisso, nonché a quantificare l'onere di bilancio recato dai certificati medesimi;

Considerato che ad un più approfondito esame delle contabilità inerenti alle suddette operazioni di conversione, il cennato importo risulta invece ammontare a L. 380.055.000.000;

Ritenuto, a seguito di tale variazione, di dover provvedere a rideterminare l'importo delle suddette operazioni di conversione, nonché ad accertare l'onere per interessi recato dai cennati certificati di credito alla scadenza del 1° gennaio 1988;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale n. 425683/66-AU-100 del 12 marzo 1987, cennato nelle premesse, è così modificato:

«Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale del 20 dicembre 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1986, convertiti in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso dell'11%, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1987, ammonta a L. 380.055.000.000.

Di conseguenza, l'importo dei suddetti certificati a tasso variabile si riduce, dalle iniziali lire 400 miliardi, a L. 19.945.000.000».

L'art. 2 del suddetto decreto ministeriale del 12 marzo 1987 è altresì modificato nella maniera seguente:

«L'onere per gli interessi da corrispondere alla scadenza del 1° gennaio 1988 sui CCT a tasso variabile e su quelli a tasso fisso, di cui al precedente art. 1, sarà pertanto di complessive L. 43.830.467.500 così ripartite:

L. 2.024.417.500 per la seconda cedola dei CCT a tasso variabile con godimento 1° gennaio 1986, circolanti per l'importo di L. 19.945.000.000 (tasso: 10,15%);

L. 41.806.050.000 per la prima cedola dei CCT a tasso fisso con godimento 1° gennaio 1987, circolanti per l'importo di L. 380.055.000.000 (tasso: 11%).

L'onere suddetto farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1987
Registro n. 45 Tesoro, foglio n. 297

88A0331

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 gennaio 1988.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, che approva il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione ed organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modificazioni ed integrazioni al Regolamento di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale n. 51276 del 16 giugno 1983 con il quale sono state fissate le circoscrizioni elettorali ai sensi dell'art. 3 del citato decreto n. 721;

Visto il telex n. 11410 del 27 novembre 1987, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, comunica che le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione, sono fissate per i giorni 22 e 23 maggio 1988;

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze sono fissate per i giorni 22 e 23 maggio 1988.

Roma, addì 29 gennaio 1988

Il Ministro: GAVA

88A0364

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 7 gennaio 1988.

Misure transitorie per la commercializzazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco», vendemmia 1985 e precedenti.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Barbaresco» e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i propri decreti 20 dicembre 1983, 11 dicembre 1984, 30 ottobre 1985 e 8 novembre 1986 con i quali sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino «Barbaresco» proveniente dalle vendemmie 1984 e precedenti;

Considerato che allo stato attuale sono in via di perfezionamento gli adempimenti amministrativi concernenti le caratteristiche e le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato;

Ritenuta l'opportunità di consentire la prosecuzione della commercializzazione del vino di cui trattasi con riguardo a quello derivante dalle vendemmie 1984 e precedenti e a quello derivante dalla vendemmia 1985 che alla data del 31 ottobre 1987 ha ultimato il periodo minimo di invecchiamento;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di assicurare, in via transitoria, per la corrente vendemmia 1987-88 un servizio in grado di garantire l'esatta corrispondenza tra i quantitativi di vino «Barbaresco» derivante aratteristiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1980 e quelli commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita; «Barbaresco» derivante

Sentita al riguardo la competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo quale depositaria dell'albo dei vigneti del «Barbaresco» e sede della commissione di degustazione del vino stesso ai sensi del regolamento CEE n. 2236/73 la quale si è dichiarata disposta ad assicurare detto servizio nei limiti sopra citati;

decreto

Decreta:

Articolo unico

A partire dal 1° novembre 1987 e fino al 31 ottobre 1988, il vino «Barbaresco» derivante dalle vendemmie 1984 e precedenti e quello derivante dalla vendemmia 1985 che alla data del 1° novembre 1987 ha ultimato il periodo di invecchiamento potrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto 20 dicembre 1983 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1988

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

88A0336

DECRETO 8 gennaio 1988.

Misure transitorie per la commercializzazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», anno 1988.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Chianti» e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti ministeriali 1° febbraio 1985, 28 dicembre 1985 e 8 novembre 1986 con i quali sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino «Chianti» proveniente dalle vendemmie 1986 e precedenti;

Considerato che allo stato attuale ancora permangono le condizioni che hanno determinato l'emanazione dei sopra citati decreti ministeriali 1° febbraio 1985, 28 dicembre 1985 e 8 novembre 1986;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di assicurare, in via transitoria anche per la corrente vendemmia 1987-88 un servizio in grado di garantire l'esatta corrispondenza tra i quantitativi di vino «Chianti» avente le caratteristiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 e quelli commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita;

Sentite al riguardo le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia e Siena depositarie degli albi dei vigneti del «Chianti» e sedi delle commissioni di degustazione del vino stesso ai sensi del regolamento CEE n. 2236/73 le quali si sono dichiarate disposte ad assicurare detto servizio nei limiti sopra precisati;

Decreta:

Articolo unico

A partire dal 1° gennaio 1988 e fino al 31 dicembre 1988 il vino «Chianti» provvisto dei requisiti prescritti dal disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 citato nelle premesse potrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto 28 dicembre 1985 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1988

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

88A0335

DECRETO 12 gennaio 1988.

Misure transitorie per la commercializzazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barolo», vendemmia 1984 e precedenti.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Barolo» e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i propri decreti 19 dicembre 1983, 10 dicembre 1984, 29 ottobre 1985 e 8 novembre 1986 con i quali sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino «Barolo» proveniente dalle vendemmie 1983 e precedenti;

Considerato che allo stato attuale sono in via di perfezionamento gli adempimenti amministrativi concernenti le caratteristiche e le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato;

Ritenuta l'opportunità di consentire la prosecuzione della commercializzazione del vino di cui trattasi con riguardo a quello derivante dalle vendemmie 1983 e precedenti e a quello derivante dalla vendemmia 1984 che alla data del 31 ottobre 1987 ha ultimato il periodo minimo di invecchiamento;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di avvalersi anche per la corrente vendemmia 1987-88 del servizio assicurato nelle precedenti vendemmie dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo;

Decreta:

Articolo unico

A partire dal 1° novembre 1987 e fino al 31 ottobre 1988, il vino «Barolo» derivante dalle vendemmie 1983 e precedenti e quello derivante dalla vendemmia 1984 che alla data del 1° novembre 1987 ha ultimato il periodo minimo di invecchiamento potrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 19 dicembre 1983 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1988

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

88A0334

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 gennaio 1988.

Ulteriore proroga dei termini di cui alla ordinanza numero 990/FPC/ZA del 27 maggio 1987 concernente interventi straordinari in favore dei lavoratori licenziati o sospesi in conseguenza dell'incendio verificatosi nello stabilimento della azienda «Carmagnani» di Genova. (Ordinanza n. 1344/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 990/FPC/ZA del 27 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1987, concernente interventi straordinari in favore dei lavoratori licenziati o sospesi in conseguenza dell'incendio verificatosi nello stabilimento dell'azienda «Carmagnani» di Genova;

Viste la successiva ordinanza n. 1166/FPC del 19 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1987, con la quale viene prorogato di tre mesi il termine di cui all'ordinanza sopra citata;

Visto il telegramma n. 1850 Gab. del 9 novembre 1987 con il quale il prefetto di Genova chiede un'ulteriore proroga degli effetti di cui alla citata ordinanza n. 990/FPC/ZA per il permanere della sospensione dell'attività della società «Carmagnani» disposta con ordinanza prefettizia n. 1850 del 15 maggio 1987;

Viste le sollecitazioni pervenute dalla presidenza della giunta della regione Liguria con telegrammi in data 7 e 18 dicembre 1987, per prorogare gli effetti della citata ordinanza n. 990, perdurando la situazione di particolare disagio dei lavoratori;

Viste le analoghe sollecitazioni pervenute da parte dell'amministrazione provinciale e dal comune di Genova, nonché da parte delle associazioni di categoria dei lavoratori e dell'azienda interessati;

Visto il telegramma in data 29 dicembre 1987, n. 14522/35(2) del Ministro dell'interno con il quale auspica un'ulteriore proroga delle misure assistenziali straordinarie già adottate;

Considerato che la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'interno, nella seduta del 12 novembre 1987, ha dettato le condizioni necessarie per la ripresa dell'attività del complesso aziendale della ditta Carmagnani, in condizioni di un affidabile livello di sicurezza;

Ritenuto, pertanto, che la decisione circa la riattivazione degli impianti della ditta stessa, in conseguenza della pronuncia della predetta commissione, potrà essere definitivamente assunta entro breve termine;

Accertata l'impossibilità, secondo la normativa vigente, di fronteggiare diversamente, nelle more di tale decisione, la particolare situazione in cui sono attualmente i lavoratori della ditta citata;

Ravvisata la necessità di accogliere la richiesta di proroga degli effetti dell'ordinanza n. 990/FPC/ZA, in via eccezionale e per un tempo non ulteriormente prorogabile;

Sentito, in proposito, il parere favorevole del Consiglio dei Ministri espresso nella seduta del 22 gennaio 1988;

Tenuto conto che la spesa conseguente può essere totalmente coperta con il fondo speciale costituito presso la prefettura di Genova ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 990/FPC/ZA più volte citata;

Dispone:

Art. 1.

Il termine di cui all'ordinanza n. 990/FPC/ZA è ulteriormente e definitivamente prorogato al 29 febbraio 1988.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0318

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 27 gennaio 1988.

Revoca dei punti 6) e 7) del provvedimento CIP n. 39/84 e del punto 3), lettera *g)*, del provvedimento CIP n. 41/84. (Provvedimento n. 4/1988).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 1195/68 e n. 48/81, e successive modificazioni, concernenti l'istituzione ed i compiti della Cassa conguaglio zucchero;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 19 gennaio 1982, n. 19;

Viste le disposizioni di cui ai punti 6) e 7) del provvedimento CIP n. 39/84 e di cui al punto 3), lettera *g)*, del provvedimento CIP n. 41/84, rispettivamente del 24 ottobre e del 16 novembre 1984, con le quali sono state fra l'altro disposte talune misure straordinarie d'intervento stabilite con delibera CIPE 11 ottobre 1984;

Vista la delibera CIPE 9 luglio 1987 la quale ha stabilito che il CIP revochi le suddette misure straordinarie in quanto ritenute, dalla commissione delle Comunità economiche europee, incompatibili con il mercato comune;

Ritenuto necessario dare applicazione alla predetta delibera CIPE onde evitare un giudizio presso la Corte di giustizia CEE;

Sentita la Commissione centrale prezzi nella riunione del 22 dicembre 1987;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Delibera:

Le disposizioni di cui ai punti 6) e 7) del provvedimento CIP n. 39/84 ed al punto 3), lettera *g)*, del provvedimento CIP n. 41/84, citati in premessa, sono revocate.

Roma, addì 27 gennaio 1988

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

88A0380

DELIBERAZIONE 27 gennaio 1988.

Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1987. (Provvedimento n. 5/1988).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento CEE n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, e successive modificazioni, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il regolamento CEE n. 1912/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 che stabilisce, per la campagna 987-88, fra l'altro, le caratteristiche della qualità tipo delle barbabietole;

Visto il regolamento CEE n. 1913/87 del Consiglio del 2 luglio che fissano per la campagna 1987-88 i prezzi minimi rispettivamente delle barbabietole *A* e *B;*

Visti i regolamenti CEE n. 1497/69 e n. 2571/69 della commissione rispettivamente del 12 e 22 dicembre 1969 concernenti le maggiorazioni e le riduzioni applicabili anche ai prezzi delle barbabietole in Italia;

Visto il regolamento CEE n. 1890/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 che fissa il tasso di conversione ECU/lire italiane in L. 1.613;

Visto il regolamento CEE n. 206/68 del Consiglio del 20 febbraio 1968 e successivi, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto delle barbabietole;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1987 concernente le misure di intervento nel settore bieticolo-saccarifero, di cui al decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19;

Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato tra produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1987-88;

Sentita la Commissione centrale prezzi nella riunione del 22 dicembre 1987;

Delibera:

1) Il prezzo minimo delle barbabietole da zucchero di raccolto 1987 con tenore zuccherino del 16% all'atto della ricezione, utilizzate per la produzione di zucchero bianco che rientrerà nei quantitativi delle quote *A*, è fissato — in relazione a quanto stabilito per l'Italia dai regolamenti CEE n. 1785/81 e n. 1913/87 — in 42,59 ECU per tonn. pari a L. 68.698 per tonn. + IVA, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

2) Il prezzo minimo come sopra descritto delle barbabietole da zucchero di raccolto 1987 utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco che risulterà attribuito alle quote *B*, è fissato — in relazione a quanto stabilito dal regolamento CEE n. 1913/87 — in 27,26 ECU per tonn. pari a L. 43.970 per tonn. + IVA, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

3) Per le bietole utilizzate nella campagna 1987-88 per la produzione di zucchero bianco rientrante nelle quote *A* e *B*, l'aiuto di cui all'art. 46, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1785/81, è riconosciuto, tenuto conto delle modalità di cui al punto 4, lettera *a)*, del provvedimento CIP n. 48/81, nella misura di L. 19.607 + IVA per tonn. bietole con tenore zuccherino del 16%, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie che a tal fine affluiranno alla Cassa.

4) Per la corresponsione dell'aiuto di cui al precedente punto 3) saranno emanate norme con successivo provvedimento CIP.

5) I prezzi minimi di cui ai punti 1) e 2) nonché l'aiuto di cui al punto 3) per le bietole a polarizzazione diversa del 16%, saranno, per 1/10% di tenore zuccherino, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale:

a) aumentati al minimo di:

0,675% per tenori superiori al 16% e inferiori o uguali al 18%;

0,525% per tenori superiori al 18% e inferiori o uguali al 19%;

0,375% per tenori superiori al 19% e inferiori o uguali al 20%;

b) diminuiti al massimo di:

0,675% per tenori inferiori al 16% e superiori o uguali al 15,5%;

0,750% per tenori inferiori al 15,5% e superiori o uguali al 14,5%;

0,750% per tenori inferiori al 14,5%;

c) per barbabietole con tenore di saccarosio superiore al 20% si applica almeno il prezzo minimo adattato al 20%.

6) La percentuale del saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero sarà accertata in contraddittorio secondo il metodo polarimetrico.

Pure in contraddittorio, e secondo le modalità in vigore nelle campagne precedenti, dovranno essere accertati il peso, il campionamento e la percentuale di tara per tutte le barbabietole conferite alle fabbriche, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

Il corrispettivo di tali operazioni di controllo è compreso nel prezzo delle barbabietole.

Le spese di impianto e di esercizio dei laboratori di analisi e quelle per il trasporto dei campioni di barbabietole da analizzare sono a totale carico delle società saccarifere interessate.

7) Per le consegne, i ricevimenti e le altre condizioni di cessione delle barbabietole alle fabbriche, si applicano le norme di cui al regolamento CEE n. 206/68 e successivi, di integrazione o modificazione, nonché quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

Roma, addì 27 gennaio 1988

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

88A0381

DELIBERAZIONE 27 gennaio 1988.

Misure d'intervento della Cassa conguaglio zucchero per la campagna 1987-88. (Provvedimento n. 6/1988).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 19 gennaio 1982, n. 19;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1987 con la quale sono state stabilite le misure degli interventi previsti per il settore bieticolo-saccarifero dal citato decreto-legge n. 694/81;

Visti i provvedimenti CIP n. 1195/68, n. 48/81, e successive modifiche, nonché il provvedimento CIP n. 24/87 concernenti rispettivamente, l'istituzione ed i compiti della Cassa conguaglio zucchero e la disciplina prezzi nel settore saccarifero;

Visti i regolamenti CEE n. 1912/87, n. 1989/87 concernenti i prezzi comunitari applicabili nel settore saccarifero per la campagna 1987-88;

Visto il regolamento CEE n. 1890/87 che fissa il tasso di cambio della lira verde in L. 1.613/ECU;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1986, e successive modificazioni, concernente la fissazione delle quote *A* e *B* per la produzione dello zucchero e dell'isoglucosio;

Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato tra produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1987-88;

Visto il provvedimento CIP in data odierna relativo al prezzo ed alle condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1987;

Sentita la Commissione centrale prezzi nella riunione del 22 dicembre 1987;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1) Per la campagna 1987-88 i prezzi unici di entrata comunitari per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio e per il melasso, nonché i prezzi di intervento applicabili in Italia, sono quelli fissati dal Regolamento CEE n. 1912/87, espressi in lire italiane al cambio di lire 1.613 per ECU.

2) In conformità a quanto disposto con il provvedimento CIP n. 24/87, il sovrapprezzo di cui al punto 1) del provvedimento CIP n. 48/81, è stabilito in L. 15,57 a kg netto di zucchero bianco.

3) Per la campagna 1987-88 gli importi relativi alle erogazioni dirette ed indirette di cui al punto 3), lettere *a*1), *a*2) e *a*3), del provvedimento CIP. n. 48/81, da corrispondere secondo le modalità di cui al punto 4), lettera *a*), di detto provvedimento, riferiti a zucchero bianco, sono i seguenti:

*a*1) ai produttori di barbabietole: L. 15.083 a q.le netto, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale per la campagna 1987-88;

*a*2) ai produttori di zucchero: L. 5.577 a q.le netto.

I predetti importi afferenti i punti *a*1) e *a*2), saranno comunque corrisposti compatibilmente con le disponibilità finanziarie che allo scopo affluiranno alla Cassa;

*a*3) ai detentori di zucchero soggetto alle spese di magazzinaggio di cui all'art. 8 del regolamento CEE n. 1785/81: l'importo dell'aiuto nazionale previsto dall'art. 46, par. 4, del predetto regolamento CEE sarà calcolato e corrisposto dalla Cassa conguaglio zucchero con gli stessi criteri e modalità stabiliti con il provvedimento CIP n. 50/81, punto 3), lettera *a*3), limitatamente allo zucchero che rientra nel sistema che beneficia del rimborso comunitario delle spese di magazzinaggio.

4) In applicazione di quanto stabilito con il regolamento CEE n. 1912/87, la Cassa conguaglio zucchero è autorizzata a corrispondere le seguenti integrazioni straordinarie di prezzo per i quantitativi di zucchero di produzione nazionale e d'importazione smerciati in Italia dal 1° luglio all'11 agosto 1987:

a) ai produttori di barbabietole L. 1.987 ed alle industrie di trasformazione L. 1.560 per q.le netto di zucchero bianco di produzione nazionale, esclusi i quantitativi esportati;

b) alle industrie di trasformazione, sulle quantità rientranti nelle quote *A* e *B* esportate, quale differenza contributo spese di magazzinaggio, L. 236 per 100 kg netti di zucchero bianco;

c) agli importatori di zucchero L. 3.547 a q.le netto di zucchero bianco importato e smerciato.

Le integrazioni di cui alla lettera *a*) di pertinenza dei bieticoltori vanno versate all'ABSI (Associazione bieticola saccarifera italiana), già denominata Fondo bieticolo nazionale, costituita con atto notarile 28 novembre 1986 e con effetto liberatorio per la Cassa, mentre quelle di pertinenza delle società saccarifere vanno versate direttamente alle singole società in base ai quantitativi smerciati da ciascuna di esse.

Le modalità di accertamento delle quantità smerciate, sia di zucchero nazionale che di importazione, sono demandate alla Cassa conguaglio zucchero la quale potrà avvalersi, per l'accertamento, a tal fine, degli organi di polizia tributaria.

5) Le restituzioni relative al sovrapprezzo sullo zucchero esportato tal quale o contenuto in prodotti trasformati, di cui alla lettera *c*) del punto 3) del provvedimento CIP n. 48/81, sono corrisposte nella misura dei sovrapprezzi effettivamente pagati, previa documentazione probante.

6) L'importo della restituzione di cui al punto 3), lettera *d*), del provvedimento CIP n. 48/81, modificato dal provvedimento CIP n. 4/86 del 22 gennaio 1986, relativo allo zucchero acquistato ed utilizzato per ottenere prodotti trasformati destinati al consumo interno — ivi compresi i prodotti importati ed esclusi quelli di cui al provvedimento CIP n. 25/84 — è fissato nella misura dei 2/3 del sovrapprezzo effettivamente pagato nell'importo fissato al precedente punto 2).

7) Le integrazioni di cui ai punti 3), lettera *a*3), 4) e 5), saranno comunque contenute nei limiti delle disponibilità finanziarie derivanti dal gettito del sovrapprezzo relativo all'esercizio 1987-88, integrate da quelle provenienti dai precedenti esercizi nella misura autorizzata al punto 10) del provvedimento CIP n. 24/87.

8) Eventuali eccedenze comunque maturate nella gestione della Cassa al termine dell'esercizio finanziario, saranno, salvo ulteriori disposizioni, versate nelle entrate del bilancio dello Stato.

Roma, addì 27 gennaio 1988

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

88A0382

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

DECRETO 20 gennaio 1988.

Costituzione dell'ufficio elettorale per la nomina dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Visto il proprio decreto 19 gennaio 1988 con il quale sono state indette le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d)* dell'art. 21 della legge n. 103 del 1979;

Ritenuto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge sopra indicata occorre provvedere alla designazione dei componenti dell'ufficio elettorale ivi previsto chiamandone a far parte un vice avvocato generale dello Stato come presidente nonché due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato;

Decreta:

L'ufficio unico elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato di cui all'art. 22 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è composto come segue:

avv. Mataloni Giacomo, vice avvocato generale dello Stato, presidente;

avv. De Stefano Alessandro, avvocato dello Stato;

avv. Sabelli Sergio, avvocato dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 20 gennaio 1988

L'Avvocato generale: MANZARI

88A0337

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove selettive del concorso pubblico, per titoli ed esami, a venticinque posti di consigliere parlamentare della professionalità generale.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 2 febbraio 1988 sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario delle prove selettive relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, a venticinque posti di consigliere parlamentare della professionalità generale il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 16 ottobre 1987.

88A0270

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale «G. Cesare» in Bari, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 3939 del 31 ottobre 1987, il preside dell'istituto tecnico commerciale «G. Cesare» di Bari, è stato autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 10.000.000 per la costituzione di una borsa di studio intitolata al «Prof. Armenise Giovanni».

88A0275

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale «C. Vivante» in Bari, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 1752 del 29 giugno 1987, il preside dell'istituto tecnico commerciale «C. Vivante» di Bari, è stato autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 5.500.000 per la costituzione di una borsa di studio intestata alla «Prof.ssa Olga De Leo Caretto».

88A0276

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale «V. Lenoci» in Bari, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 2959 del 10 settembre 1987, il preside dell'istituto tecnico commerciale «V. Lenoci» di Bari, è stato autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 10.000.000 per la costituzione di una borsa di studio intestata «Vito Vittorio Lenoci».

88A0277

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito ad effettuare operazioni su titoli di debito pubblico

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 26 gennaio 1988, la Banca popolare jonica - Soc. coop. a r l., con sede in Grottaglie (Taranto), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

88A0340

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmi di Livorno

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1988 è stata approvata la riforma integrale dello statuto della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno.

88A0365

MINISTERO DEL TESORO

N. 16

Corso dei cambi del 26 gennaio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1231,200	1231,200	1231,15	1231,200	1231,20	1231,32	1231,450	1231,200	1231,200	1231,20
Marco germanico	734,900	734,900	735 —	734,900	734,90	734,90	734,910	734,900	734,900	734,90
Franco francese	217,960	217,960	217,85	217,960	217,96	217,93	217,920	217,960	217,960	217,96
Fiorino olandese	654,350	654,350	654,50	654,350	654,35	654,36	654,370	654,350	654,350	654,35
Franco belga	35,207	35,207	35,19	35,207	35,207	35,20	35,202	35,207	35,207	35,20
Lira sterlina	2178,650	2178,650	2181 —	2178,650	2178,65	2178,67	2178,700	2178,650	2178,650	2178,60
Lira irlandese	1952,100	1952,100	1953 —	1952,100	1952,10	1952,55	1953 —	1952,100	1952,100	—
Corona danese	191,570	191,570	191,50	191,570	191,57	191,57	191,570	191,570	191,570	191,57
Dracma	9,216	9,216	9,21	9,216	—	—	9,214	9,216	9,216	—
E.C.U.	1517,500	1517,500	1518,50	1517,500	1517,50	1517,41	1517,330	1517,500	1517,500	1517,50
Dollaro canadese	962,100	962,100	963 -	962,100	962,10	962,100	962,100	962,100	962,100	962,10
Yen giapponese	9,655	9,655	9,66	9,655	9,655	9,65	9,653	9,655	9,655	9,65
Franco svizzero	907 —	907 —	908,25	907 —	907 —	907,02	907,050	907 —	907 —	907 —
Scellino austriaco	104,495	104,495	104,58	104,495	104,495	104,50	104,508	104,495	104,495	104,50
Corona norvegese	193,150	193,150	193,25	193,150	193,15	193,25	193,320	193,150	193,150	193,15
Corona svedese	204,480	204,480	204,40	204,480	204,48	204,47	204,470	204,480	204,480	204,48
FIM	302,550	302,550	302,80	302,550	302,55	302,57	302,600	302,550	302,550	—
Escudo portoghese	9 —	9 —	8,99	9 —	9 —	8,99	8,990	9 —	9 —	9 —
Peseta spagnola	10,843	10,843	10,85	10,843	10,843	10,84	10,842	10,843	10,843	10,85
Dollaro australiano	882,500	882,500	882 —	882,500	882,50	882,40	882,300	882,500	882,500	882,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 gennaio 1988

Dollaro USA	1231,325	Lira irlandese	1952,550	Scellino austriaco	104,501
Marco germanico	734,905	Corona danese	191,570	Corona norvegese	193,235
Franco francese	217,940	Dracma	9,215	Corona svedese	204,475
Fiorino olandese	654,360	E.C.U.	1517,410	FIM	302,575
Franco belga	35,204	Dollaro canadese	962,400	Escudo portoghese	8,995
Lira sterlina	2178,675	Yen giapponese	9,654	Peseta spagnola	10,842
		Franco svizzero	907,025	Dollaro australiano	882,400

Media dei titoli del 26 gennaio 1988

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	95,250
» 9% » » 1976-91	94,500
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,400
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,050
» » » » EFIM 1-8-1988	100,500
» » » » 1- 2-1984/88	99,975
» » » » 1- 3-1984/88	99,900
» » » » 1- 4-1984/88	100,100
» » » » 1- 5-1984/88	100,125
» » » » 1- 6-1984/88	100,450
» » » » 1- 7-1983/88	101 —
» » » » 1- 8-1983/88	101,075
» » » » 1- 9-1983/88	101,100
» » » » 1-10-1983/88	101,325
» » » » 15- 7-1985/90	99,750
» » » » 16- 8-1985/90	99,450
» » » » 18- 9-1985/90	99,225
» » » » 18-10-1985/90	99,075
» » » » 1-11-1983/90	103,125
» » » » 18-11-1985/90	99,825
» » » » 1-12-1983/90	103,300
» » » » 18-12-1985/90	100 —
» » » 1- 1-1984/91	103,500
» » » » 17- 1-1986/91	99,950
» » » » 1- 2-1984/91	103,200
» » » » 18- 2-1986/91	99,400
» » » » 1- 3-1984/91	102,100
» » » » 18- 3-1986/91	99,200
» » » » 1- 4-1984/91	102,125
» » » » 1- 5-1984/91	101,950
» » » » 1- 6-1984/91	102,250
» » » » 1- 7-1984/91	101,725
» » » » 1- 8-1984/91	101,675
» » » » 1- 9-1984/91	101,600
» » » » 1-10-1984/91	101,475
» » » » 1-11-1984/91	101,525
» » » » 1-12-1984/91	101,050
» » » » 1- 1-1985/92	100,850
» » » » 1- 2-1985/92	99,875
» » » » 18- 4-1986/92	98,650
» » » » 19- 5-1986/92	97,325
» » » » 18- 6-1986/93	95,800
» » » » 17- 7-1986/93	95,875
» » » » 19- 8-1986/93	95,600
» » » » 18- 9-1986/93	95,650
» » » » 1- 2-1985/95	99,900
» » » » 1- 3-1985/95	94,400
» » » » 1- 4-1985/95	94,275
» » » » 1- 5-1985/95	94,150
» » » » 1- 6-1985/95	93,875
» » » » 1- 7-1985/95	96 —
» » » » 1- 8-1985/95	96,225
» » » » 1- 9-1985/95	95,725
» » » » 1-10-1985/95	96,150
» » » » 1-11-1985/95	96,550
» » » » 1-12-1985/95	97,275

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96	98.425
» » » » 1- 1-1986/96 II	99.025
» » » » 1- 2-1986/96	97,725
» » » » 1- 3-1986/96	96,575
» » » » 1- 4-1986/96	95.525
» » » » 1- 5-1986/96	94,875
» » » » 1- 6-1986/96	94.900
» » » » 1- 7-1986/96	95,400
» » » » 1- 8-1986/96	94,950
» » » » 1- 9-1986/96	94.725
» » » » 1-10-1986/96	95,400
» » » » 1-11-1986/96	95,650
» » » » 1-12-1986/96	97,250
» » » » 1- 1-1987/97	97,525
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	99,975
» » » 12,50% 1- 2-1988	99 975
» » » 12,00% 1- 3-1988	100.175
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,625
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,150
» » » 12,50% 1-10-1988	101,675
» » » 12,50% 1-11-1988	101,950
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,375
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,125
» » » 12,50% 1- 3-1989	103,100
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,375
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,925
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,475
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,175
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,325
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,150
» » » 9,15% 1- 3-1990	96,900
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,425
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,700
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,200
» » » 9,15% 1- 5-1990	95,750
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,925
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,600
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,150
» » » 9,50% 1- 7-1990	99 —
» » » 10,50% 1- 7-1990	100,350
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,600
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,875
» » » 9,25% 1-10-1990	96,050
» » » 9,25% 1-11-1990	96,075
» » » 9,25% 1-12-1990	96,550
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,850
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,450
» » » 9,25% 1- 2-1992	95,275
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,700
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,250
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,475
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,675
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,275
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,325
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,850
» » » » 1983/90 11,50%	107,500
» » » » 1984/91 11,25%	108,500
» » » » 1984/92 10,50%	107,575
» » » » 1985/93 9,60%	104,300
» » » » 1985/93 9,75%	105,275
» » » » 1985/93 9,00%	102,800
» » » » 1985/93 8,75%	100,925
» » » » 1986/94 8,75%	101,750
» » » » 1986/94 6,90%	93,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M26018

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione della Banca popolare commercio e industria, società cooperativa a responsabilità limitata, in Milano, alla Banca Manusardi nell'esercizio della dipendenza bancaria di Roma

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 14 gennaio 1988 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione — ai sensi degli articoli 53 e seguenti della legge bancária — concernente la sostituzione della Banca popolare commercio e industria alla Banca Manusardi nell'esercizio della dipendenza bancaria di Roma, piazza Mignanelli numeri 3-5.

88A0366

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montenero, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000
Abbonamento semestrale .... L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221